



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 59 del 29.12.2022

IL SINDACO

Oggetto: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO (31 DICEMBRE 2022 – 01 GENNAIO 2023)

Sentito il Comando di Polizia Locale ed il Commissariato di P.S.;

Preso atto:

- che in occasione delle festività natalizie e di fine anno si registra un elevato afflusso di cittadini residenti e/o presenti sul territorio comunale all'interno e/o in prossimità e/o nelle vicinanze dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande;
- che già il giorno 24 dicembre *u.s.*, nelle zone ove si concentra la maggiore presenza di attività di somministrazione e bevande, si è registrato un afflusso rilevante di persone, ben oltre le ragionevoli aspettative, a partire dalle ore 12 antimeridiane, con attività di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimenti musicali in molti esercizi;
- che le modalità di svolgimento degli eventi, con la presenza di numerosi intrattenimenti musicali dal vivo ed il consumo di bevande alcoliche, unitamente al grande afflusso di persone ed alla particolarità dello stato dei luoghi, hanno fatto constatare come siffatte situazioni possono rappresentare grave rischio e pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché pericolo per l'incolumità delle persone, spesso a causa di comportamenti non consoni al comune senso civico;
- che nelle suddette situazioni ed occasioni vengono pregiudicate anche le normali condizioni di decoro ed igiene della Città per la presenza, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, di contenitori di cibi e bevande, di bottiglie di vetro e materiale di scarto di vario genere, lasciate in giro con grave rischio per la salute pubblica;

Atteso che dagli atti dell'Ufficio risulta che, anche in occasione dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, sono state presentati da parte di numerosi esercizi di somministrazione di cibi e bevande richieste di occupazioni di suolo pubblico, di svolgimento di intrattenimento musicale dal vivo con speakers d.j., cantanti e somministrazioni all'esterno dei locali;

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa idonea ad evitare che le attività in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno possano costituire un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché prevenire ogni possibile risvolto negativo, bilanciando secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza la legittima libertà di iniziativa economica, la libertà di circolazione delle persone con il superiore interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla salute della collettività;

Visti

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la nota prot. 71918 del 29.12.2022 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Prefettura di Latina la bozza della presente ordinanza, in osservanza del comma 4 dell'art. 54 del D.lgs. 267/00

ORDINA

per le motivazioni evidenziate in premessa che qui si intendono riportate

E' VIETATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 08.00 del 1° gennaio 2023:

- 1) la somministrazione all'esterno dei locali di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;
- 2) il consumo in luogo pubblico, ovvero all'esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine;
- 3) l'esercizio in luogo pubblico, ovvero all'esterno dei pubblici esercizi, di qualsiasi intrattenimento o spettacolo complementare all'esercizio dell'attività di somministrazione (E' consentito unicamente l'intrattenimento musicale mediante filodiffusione nei limiti consentiti dalla legge);
- 4) il posizionamento sul suolo pubblico, nelle aree di pertinenza già occupate o all'interno di dehors, sotto tende, ombrelloni o altro, esterni ai locali, di consolle di qualsiasi tipo, di palchi di qualsiasi tipo per la diffusione di musica sia dal vivo che mediante esibizione di d.j. o altri artisti di qualsivoglia tipologia;
- 5) l'utilizzo e l'accensione lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili e bombolette spray che emanano sostanze urticanti o comunque nocive;

E' FATTO OBBLIGO

ai titolari degli esercizi commerciali e pubblici di assicurare:

- idonea vigilanza dei locali e delle aree di pertinenza;
- la pulizia continua dei tavoli, e delle aree esterne ai locali di rispettiva pertinenza, al fine di garantire sicurezza e decoro durante i momenti di maggior afflusso;
- il posizionamento di contenitori aggiuntivi per la raccolta dei rifiuti;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga immediatamente inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Prefettura di Latina LATINA;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Formia,

Al Comando Compagnia Carabinieri di Formia,

Al Comando Guardia di Finanza di Formia,

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Formia;

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Formia e, tutte le forze dell'Ordine sono incaricate del controllo della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alle associazioni di categoria direttamente interessate.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune nella sezione Trasparenza nonché data ampia diffusione mediante il sito ed i canali istituzionali dell'Ente.


AVVERTE

Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 - bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca di tutto quanto vietato .

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunali.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.



IL SINDACO
Dot. Gianluca Taddeo

